

Rep Nr. /

CONCESSIONI DEL TIRRENO S.p.A**TRATTA A10 SAVONA - VENTIMIGLIA**

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E
SMALTIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI DA CDT – A10,
DEI RIFIUTI ABBANDONATI, DEI RIFIUTI GENERATI A SEGUITO DI
SINISTRO E DI INTERVENTI IN EMERGENZA A SEGUITO DI PERDITA
DI CARICO SOLIDO.**

CIG:

ACCORDO QUADRO**TRA**

Concessioni del Tirreno S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ASTM S.p.A., con sede e domicilio legale in Strada Statale per Alessandria, 6/A – 15057 Tortona (AL) - capitale sociale Euro 120.000.000,00.= interamente versato, codice Fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 02679930061 – R.E.A. n AL-304558, in persona del proprio Amministratore Delegato Ing. Bernardo Magri, nato a Napoli (NA) il 12 giugno 1960, munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la suddetta sede, in appresso denominata anche "Committente" o "Società", da una parte

E

La Società con sede legale in via , capitale sociale Euro , codice fiscale e P. I.V.A. e numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di _____, in seguito più brevemente

denominata "Appaltatore", in persona del proprio _____ ing./dott. _____,

nato a _____ il _____, giusta poteri a lui conferiti, dall'altra parte

PREMESSO:

- Concessioni Del Tirreno S.p.A. è concessionaria, per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di seguito denominato anche "MIT" o "Concedente"), per la gestione delle tratte autostradali A12 Sestri Levante - Livorno, A11/A12 Viareggio - Lucca, A15 diramazione per La Spezia e A10 Savona - Ventimiglia (di seguito denominate per brevità "Collegamento Autostradale"), in forza della Convenzione sottoscritta in data 18/01/2022 e approvata con decreto interministeriale n. 74 del 25/03/2022, registrato dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 1731 del 01/06/2022;

- la gestione del Collegamento Autostradale da parte di Concessioni Del Tirreno S.p.A. ha avuto inizio il giorno 05/06/2024 con la sottoscrizione di apposito verbale di subentro tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autostrada dei Fiori S.p.a. (Concessionario uscente) e Società Di Progetto Concessioni Del Tirreno S.p.A. (Concessionario subentrante);

- con la sottoscrizione del verbale di cui al punto precedente decorrono tutti i diritti e gli obblighi di Concessioni Del Tirreno S.p.A. previsti nella Convenzione sottoscritta tra il Concedente e Concessioni Del Tirreno S.p.A. in data 18/01/2022;

- che la Committente ha indetto una procedura aperta per la conclusione

di un Accordo Quadro ex art. 59, comma 3, del D.lgs. 36/2023 con il criterio del minor prezzo avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di cui in epigrafe esperita in data ed in data

- che a seguito dell'anzidetta procedura aperta per la scelta dell'operatore economico con cui concludere l'Accordo Quadro è risultata aggiudicataria l'Impresa che ha offerto un ribasso del% (.....per cento) sull'elenco prezzi;
- che tale ribasso verrà applicato solamente ai prezzi di cui sull'elenco prezzi delle prestazioni e non sul valore dell'accordo quadro, atteso che l'importo complessivo massimo dell'accordo quadro rappresenta l'importo massimo spendibile nel periodo di durata attraverso i singoli affidamenti di servizi che saranno remunerati con l'applicazione dei prezzi ribassati;
- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura aperta con conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del Prot.;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;
- che la stipulazione dell'Accordo Quadro, non costituisce fonte di immediata obbligazione all'esecuzione di specifici e puntuali interventi tra la Committente e l'Appaltatore, bensì rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, che demanda in ogni caso ai successivi contratti applicativi l'esecuzione e la conclusione dei servizi;
- (IN CASO DI ATI) /////che in data con atto Notaio Dott. rep. ,

raccolta n° ., è stato stipulato ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 36/2023,
l'atto di associazione temporanea di imprese con mandato speciale di
rappresentanza conferito all'Impresa " ", in qualità di Capogruppo,

- che eseguirà le opere ricadenti nelle categorie (quota raggruppamento %), l'Impresa " ", in qualità di Mandante, che eseguirà le opere ricadenti nelle categorie , (quota raggruppamento %);(SE DEL CASO)

//////

- che per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 55 del D.lgs. n. 36/2023;
- che, ai fini del presente contratto si intende:
- per "Codice", il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 così come modificato dal D.lgs 209/2024 e i relativi allegati;
- per "Regolamento", il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. per quanto ancora applicabile.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro e valgono patto.

Art. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione del servizio di gestione e smaltimento a discarica dei rifiuti prodotti da Concessioni del Tirreno – Tratta A10 (in seguito CDT – A10), dei rifiuti abbandonati, dei rifiuti generati a seguito di sinistro, e di interventi in emergenza a seguito di perdita di carico solido.

L'esecuzione delle prestazioni avverrà in base alle indicazioni contenute nella normativa e negli Elaborati di riferimento indicati al seguente art. 4.

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli contratti applicativi da parte della Committente durante il periodo di validità.

Le tipologie dei servizi sono riportate nel successivo articolo "Descrizione dell'Accordo Quadro".

La sottoscrizione del presente Accordo Quadro non obbliga la Committente né alla conclusione dei singoli contratti applicativi né all'affidamento all'Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre obbliga l'Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente gli specifici interventi che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell'arco di vigenza del medesimo.

L'Appaltatore altresì si obbliga ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli contratti applicativi che la Committente, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà eventualmente di affidargli.

Art. 3 DESCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Il servizio potrà essere svolto in tutte le pertinenze di CDT – Tratta A10.

Il servizio dovrà comprendere le seguenti attività:

- trasporto ad impianto autorizzato alla gestione ai sensi delle vigenti normative dei rifiuti contenuti nei cassoni scarrabili presenti presso il deposito temporaneo di Albenga con mezzi idonei;
- raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato alla gestione ai sensi delle vigenti normative di rifiuti abbandonati, depositati da ignoti, prelevati in aree in concessione alla

Committente (tratta autostradale, varianti, pertinenze);

- raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato alla gestione ai sensi delle vigenti normative di rifiuti prelevati a seguito di incidente lungo la tratta autostradale e pertinenze;
- interventi in emergenza a seguito di perdita di carico solido;
- fornitura a noleggio dei cassoni scarrabili per la raccolta dei rifiuti presso il deposito temporaneo di Albenga.

Nel dettaglio, l'ambito di realizzazione degli interventi è il seguente:

- Autostrada A10 Savona – Ventimiglia;
- Variante di Albenga (alla S.S. n. 1 Aurelia, dalla S.S. n. 582 all'aeroporto Villanova di Albenga);
- Variante di Sanremo (alla S.S. n. 1 Aurelia, nel tratto compreso tra lo svincolo di Taggia e la Valle Armea);
- Variante di Ventimiglia Fanghetto (dallo svincolo di Ventimiglia sulla A10 alla S.S. n. 20);
- Tutte le pertinenze autostradali e delle varianti di proprietà di Concessioni del Tirreno – Tratta A10.

La descrizione più dettagliata dei servizi è contenuta negli elaborati che vengono allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Modalità Di Attuazione Dei Singoli Contratti Applicativi

Ciascun contratto applicativo dovrà al minimo indicare: l'oggetto delle prestazioni da eseguire, i luoghi interessati dall'intervento, l'importo presunto degli stessi, i termini utili per l'esecuzione.

L'Appaltatore nel corso dell'Accordo Quadro si impegna:

- a mantenere fermo ogni impegno assunto con l'offerta presentata per la conclusione dell'Accordo Quadro;

- a sottoscrivere il relativo contratto applicativo emesso dalla Committente e a dare esecuzione dello stesso nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e negli elaborati di contratto.

Art. 4 ELABORATI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro i seguenti documenti ed elaborati, allegati allo stesso, dei quali l'Appaltatore dichiara di avere piena ed edotta conoscenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile.

1. Elenco elaborati;
2. Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali – Rev. 1 del 10.03.2025;
3. Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche Rev. 1 del 04.04.2025;
4. Elenco Prezzi;
5. DUVRI - Rev.0 del 09/12/2024;
6. Norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in autostrada in presenza di traffico – Rev. 0 del 20/03/2024;
7. (Mod. A1, A.1 a, A.2 e A.3, A4, A5).

I succitati documenti ed elaborati contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno redatti, eseguiti e computati i singoli contratti applicativi.

Art. 5 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo previsto ai sensi del presente Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso è pari ad **€ 410.000,00** comprensivo dei costi della sicurezza da interferenze pari ad **€ 2.250,00** esclusa IVA.

Il dettaglio dei costi della sicurezza da interferenze verrà computato in sede di affidamento nel dettaglio, per ogni singolo contratto.

Si precisa che, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore accetta espressamente, che la sua formalizzazione non genera nessuna aspettativa in ordine al futuro affidamento e che, pertanto, anche in caso di mancata consuntivazione o di consuntivazione di interventi inferiore rispetto all'importo massimo previsto dall'Accordo Quadro, l'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Committente.

ART. 6 CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI, PAGAMENTI E RITENUTE DI GARANZIA

6.1 – Contabilizzazione dei servizi

Le prestazioni saranno contabilizzate a misura con l'applicazione dei prezzi unitari contenuti nell'Elenco Prezzi posto a base di gara a cui verrà applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore.

La Committente si riserva la facoltà, in caso di necessità o di emergenza, di richiedere interventi integrativi e/o straordinari che saranno remunerati sulla base dei prezzi unitari contenuti nell'Elenco Prezzi di cui sopra.

6.2 – Pagamenti

6.2.1 Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato indicato, a presentazione fattura, dietro benestare dell'Ente Tecnico competente a seguito approvazione di un prospetto riepilogativo mensile, contenente gli interventi a misura, con

pagamento a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.

6.2.2. A seguito della comunicazione scritta dell'Appaltatore con i dati di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, tutti i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato indicato dallo stesso.

Le fatture dovranno riportare il riferimento "Concessioni del Tirreno S.p.A. – Tratta A10 Savona – Ventimiglia, con il CIG, il numero di Contratto ed **essere inviate, unitamente al DURC in corso di validità, esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI) indicando il nostro Codice Destinatario KY56538.**

6.2.3. La cessione del credito è ammessa secondo le modalità di cui all'art. 120 comma 12, del Codice

Per quanto non specificato si rimanda ai contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali.

Costituisce condizione per il pagamento:

a) nelle ipotesi escluse dal pagamento diretto ex art. 119, c 11 del Codice:

1. la trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente entro 15 giorni dall'emissione della fattura, della **copia delle fatture quietanzate** relative ai pagamenti dall'Impresa eseguiti nei confronti degli eventuali subappaltatori con l'indicazione delle ritenute effettuate, con la dicitura "per quietanza", l'indicazione dell'esatta somma che è stata pagata, la data del pagamento e la firma del subappaltatore resa dal legale rappresentante o da un suo procuratore, ovvero del **prospetto riepilogativo (Mod. A.4)** messo a disposizione della Committente, debitamente compilato e

sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa e del subappaltatore;

2. l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del **documento unico di regolarità contributiva** (DURC) in corso di validità dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel periodo di riferimento;

3. l'avvenuta trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente entro 15 giorni dall'emissione della fattura, di una **dichiarazione** resa dall'Impresa e dagli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel periodo di riferimento **con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti (Mod A.5);**

4. l'avvenuta trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente entro 15 giorni dall'emissione della fattura, di **un prospetto riepilogativo** come da tabella allegata al presente contratto **(Mod A.1)** oltre ai **prospetti di dettaglio (Mod. A.3)**, contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito le prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detti prospetti devono essere debitamente sottoscritti.

b) nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori ex art. 119, comma 11 del Codice:

1. l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa alla Committente, entro 15 giorni dall'emissione della fattura, della **copia delle fatture emesse** dai subappaltatori nei confronti dell'Impresa per l'esecuzione delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento, per gli importi

corrispondenti a quelli indicati nel prospetto riepilogativo trasmesso alla Committente, siccome verificato dal Direttore di esecuzione del contratto. Le suddette copie devono essere allegate al **prospetto riepilogativo (Mod A.1)**;

2. l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del **documento unico di regolarità contributiva (DURC)** in corso di validità dell'Impresa e dei subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel periodo di riferimento;

3. l'avvenuta trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente entro 15 giorni dall'emissione della fattura, di una **dichiarazione** resa dall'Impresa e dagli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel periodo di riferimento **con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti (Mod. A.5)**;

4. l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa alla Committente, entro 15 giorni dall'emissione della fattura, di **un prospetto riepilogativo** come da tabella allegata al presente contratto **(Mod A.1)** oltre alle tabelle di dettaglio **(Mod. A.1 a, A.2 e A.3)**, contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito le prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detto prospetto deve essere sottoscritto anche dal Direttore di esecuzione del contratto.

6.2.4 In assenza di detta documentazione, i pagamenti possono essere sospesi.

6.3– Ritenute di garanzia

6.3.1 A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, è operata una trattenuta del 0,5% sull'ammontare netto dei servizi, affidati con ciascun contratto applicativo.

6.3.2 Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori/subaffidatari accertato mediante il DURC, sarà disposto direttamente agli enti competenti, secondo quanto previsto dal Codice.

6.3.3 Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate entro sessanta giorni dall'emissione del Certificato di Verifica di Conformità, previo il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6.4 Anticipazione

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, oggetto di ogni singolo contratto applicativo, accertata dal Direttore d'esecuzione del contratto, viene corrisposta a favore dell'Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 125 del Codice, di ammontare pari al 20% dell'importo del contratto applicativo stesso.

Il pagamento verrà effettuato a seguito presentazione fattura da saldarsi a 30 giorni data fattura.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione medesima.

ART. 7 REVISIONE PREZZI

7.1 Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi.

Le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni

di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alla normativa in materia di revisione prezzi di cui all'art. 60 del D.lgs. 36/2023 così come modificato dal D.lgs. 209/2024.

ART. 8 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata del presente accordo quadro è prevista in 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula, salvo anticipato termine in caso di esaurimento dell'importo contrattuale.

La Committente si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 120 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 in tema di revisione prezzi, di una eventuale proroga alle medesime condizioni contrattuali per la Stazione Appaltante, per una durata massima di n. 24 mesi.

In tal caso la Committente ne dà avviso all'Appaltatore almeno 45 giorni prima della scadenza. L'importo presunto massimo della proroga è pari a €

410.000,00.

Ai sensi dell'art.120, comma 11, del Codice la Committente si riserva la facoltà di prorogare il servizio alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Ai sensi dell'art.120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le opzioni di cui sopra verranno formalizzate mediante sottoscrizione uno o più atti aggiuntivi al Contratto d'appalto.

L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente originario.

Si intende per "durata" dell'Accordo Quadro il periodo entro il quale la Committente affida all'Appaltatore mediante appositi contratti applicativi nei quali saranno definiti, tra l'altro i termini di esecuzione, le prestazioni che si rendono necessarie.

Si precisa inoltre che:

- 1) Il periodo di validità dell'accordo non implica che l'importo massimo previsto nell'accordo quadro stesso debba necessariamente essere raggiunto.

Qualora l'importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore l'Accordo Quadro si intenderà risolto anticipatamente.

2) Il suddetto termine di validità decorre dalla data di stipula del presente accordo.

3) Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti applicativi emessi dalla Committente, l'accordo quadro si intenderà automaticamente prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione.

4) Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

5) Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità temporale del presente accordo.

6) Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

7) La Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di affidare, nel periodo di durata, i servizi in oggetto anche ad altri operatori qualificati non firmatari del presente AQ;

8) Non sono ammesse proroghe al periodo di validità del presente accordo quadro fatto salvo:

a) quanto previsto al punto 3;

b) l'eventuale proroga per il tempo necessario all'individuazione del nuovo appaltatore.

ART. 9 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'Appaltatore è tenuto a mantenere sui luoghi di esecuzione un proprio rappresentante.

Il rappresentante sul luogo di esecuzione dei servizi dell'Appaltatore è il sig. nato a il , designato quale Responsabile tecnico, al quale vengono comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti.

Ove il rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, deve farne immediata richiesta scritta. In caso contrario, l'Appaltatore non ha diritto a invocare a propria discolta il fatto che le disposizioni non siano state impartite per iscritto.

Qualsiasi atto scritto attinente all'esecuzione del presente contratto può essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, i cui poteri devono risultare da specifico atto notarile.

L'Appaltatore risponde dell'operato del suo rappresentante.

ART. 10 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E DEL SUO RESPONSABILE TECNICO

Per l'esecuzione del presente contratto sia l'Appaltatore sia il suo Responsabile Tecnico sig. eleggono domicilio in via - .

ART. 11 GARANZIE

11.1 L'Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di garanzia previste dal Codice, ha costituito sull'intero importo dell'Accordo Quadro la cauzione definitiva del **2%** nella misura e nei termini previsti dall'art. 117, comma 1 e 2 del codice, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 117, prestata con polizza fidejussoria n. _____ emessa da _____ in data _____.

11.2 All'atto dell'affidamento di ogni singolo contratto applicativo dovranno essere costituite le seguenti garanzie:

1) la cauzione definitiva del **10%** nella misura e nei termini previsti dall'art.

117, commi 1 e 2 fatte salve le eventuali riduzioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 117 mediante polizza n.....rilasciata da Il ;

2) specifica Polizza polizza R.C.T. pari al 5% del valore del contratto, con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000.

La polizza prevede la possibilità, per il Committente, di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi.

La copertura si intende operante con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.

La Polizza:

- considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti del Committente e delle sue controllate;
- considera assicurati oltre al Committente e l'appaltatore, Ministero delle infrastrutture, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell'opera.

11.3 L'Appaltatore dovrà costituire, prima della consegna dei servizi affidati con ciascun contratto applicativo, una garanzia fideiussoria a garanzia dell'anticipazione nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 125, comma 1 del Codice.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali

che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

ART. 12 SUBAFFIDAMENTO DEI SERVIZI

- **12.1** Fermo restando che i servizi oggetto del presente contratto devono essere eseguiti dall'Impresa, l'affidamento in subappalto e/o in cottimo è soggetto ai limiti ed alle disposizioni dell'art.119 del D Lgs 36/2023 così come modificato dal D.lgs 209/2024, con l'osservanza dei limiti e di quanto previsto dal Capitolato Speciale dalla normativa vigente per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso. Conseguentemente, l'Impresa ha l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda per l'autorizzazione al subappalto, corredata della necessaria documentazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto

– Norme Generali.

- **12.2** Ferma la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore, l'Impresa manleva la Committente da ogni pretesa e richiesta risarcitoria da chicchessia avanzata, ivi compreso il subappaltatore, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

- **12.3** A norma dell'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, tenuto conto delle particolarità delle prestazioni richieste nonché dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del codice è

obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

[SE NON RICHIESTO IN SEDE DI OFFERTA]

////////Così come previsto dall'art. 119, comma 2 non è previsto il subappalto in quanto non richiesto dall'Impresa in sede di offerta. //////////.

ART. 13 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, la Committente provvederà a redigere per ogni contratto applicativo un documento sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui deve essere eseguito il servizio, (nell'eventualità si prevedano interferenze) elaborando uno specifico

documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

L'Appaltatore provvederà a redigere e consegnare alla Committente un proprio Documento di sicurezza dei lavoratori riferito agli ambienti in cui deve operare.

Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali vigenti in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore costituiscono, previa formale costituzione in mora, causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore ed il Direttore dell'Esecuzione del contratto vigilano, ciascuno per le proprie competenze, sull'osservanza delle norme di sicurezza.

ART. 14 PENALITA' PER RITARDI

Saranno effettuati controlli frequenti da parte dei Responsabili della Committente, all'uopo preposti, se del caso in contraddittorio con il Responsabile tecnico dell'Appaltatore e saranno redatti appositi verbali che rimarranno agli atti della Società.

14.1 L'Appaltatore è obbligato, tra l'altro, al pieno ed incondizionato rispetto dei termini fissati in ogni singolo contratto applicativo.

14.2 Per il dettaglio delle penali si rimanda all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

14.3 Non sono ammessi ritardi dipendenti da mancanza di materiali, mezzi d'opera o quant'altro che non consenta il regolare svolgimento della prestazione/fornitura, motivi imputabili all'Appaltatore, carenza di attrezzature, personale ed organizzazione anche della reperibilità.

14.4 In ogni caso l'applicazione delle penali non potrà comunque superare, per ogni contratto applicativo, complessivamente il 10% dell'importo netto

del singolo contratto applicativo di riferimento.

14.5 La Committente applicherà le eventuali penali nel primo documento contabile utile successivo alla data di ritardata ultimazione della prestazione come accertata dalla Committente. Gli importi delle penali potranno essere trattenuti dalle somme ancora dovute dalla Committente all'Appaltatore e, qualora tali somme risultino incapienti, la Committente emetterà fattura per l'addebito delle penali che dovrà essere pagata entro 60 giorni data fattura fine mese.

14.6 Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto della Committente a richiedere il maggior danno eventualmente subito anche con riferimento a determinazioni assunte dalla Concedente.

ART. 15 RISOLUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI E DELL'ACCORDO QUADRO

15.1 Nei casi previsti dal presente Accordo Quadro e dai Contratti applicativi e dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, la Committente, fatta salva l'applicazione dell'art. 122 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro o dei singoli contratti applicativi.

15.2 Qualora l'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni assunte con l'Accordo quadro e/o con i singoli contratti applicativi la Committente si riserva, la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore.

15.3 Il contratto verrà risolto nei casi previsti dall'art. 122 e allegato II.14 al codice del Codice e, in particolare, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, 95 del Codice.

15.4 La risoluzione di un solo contratto applicativo è causa di risoluzione automatica del presente Accordo Quadro nel suo complesso, così come la risoluzione dell'Accordo quadro è causa di risoluzione di tutti i contratti applicativi attivati (nel senso di ancora attivi, escludendo quelli collaudati) fino a quel momento.

ART. 16 RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all'esecuzione del presente contratto. In caso di inottemperanza, la Committente avrà titolo per dichiarare il contratto risolto di diritto.

16.2 In particolare è fatto divieto all'Appaltatore di eseguire movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

16.3 Dovranno essere comunicati dall'Appaltatore alla Committente gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorchè non in via esclusiva, dell'Appaltatore medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.

16.4 Tutti i documenti ed, in particolare, le fatture emesse dall'Appaltatore

dovranno contenere l'indicazione del CIG e/o del CUP ove previsto dalla legge.

16.5 A seguito dell'invio di ciascuna fattura da parte dell'Appaltatore, tutti i pagamenti verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto ai punti che seguono.

Si precisa che le fatture dovranno essere inviate esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI) indicando il nostro Codice Destinatario KY56538.

16.6 L'Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti, e forniture di materiali) da stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, nonché a darne comunicazione alla Committente con le modalità e nei termini indicati al punto seguente.

16.7 Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in occasione della presentazione dell'istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto di cui al sesto capoverso del presente articolo, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio subappaltatore/subcontraente, le generalità ed il codice fiscale delle

persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano che per i subcontratti diversi dal subappalto l'Appaltatore dovrà altresì produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontratto o una specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che l'Appaltatore ha effettivamente inserito un'apposita clausola con la quale il subcontrente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex art. 1456 C.C. in caso di inadempimento di tali obblighi.

16.8 In difetto di trasmissione di quanto previsto ai capoversi 3 e 7 del presente articolo la Committente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., sarà legittimata a sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell'obbligo di trasmissione.

16.9 La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/00.

16.10 In tutti i casi in cui abbia notizia dell'inadempimento di una delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un contratto derivato dall'esecuzione del presente, l'Appaltatore è tenuto, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la Committente e la Prefettura territorialmente competente.

ART: 17 CALCOLO EMISSIONI GHG DI SCOPE 1, 2 e 3: OBBLIGHI DELL'IMPRESA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - PENALE

1. Allo scopo di calcolare le emissioni indirette della Società afferenti alle materie prime, ai materiali ed ai servizi acquistati, incluse quelle afferenti alle attività associate alle produzioni esternalizzate, l'impresa contraente è tenuta a fornire entro 30 giorni dalla sottoscrizione di ciascun contratto applicativo il

calcolo delle emissioni GHG di Scope 1, 2 e 3 relative alla propria attività dell'ultimo esercizio chiuso disponibile, secondo le seguenti modalità alternative:

- a) trasmissione di copia conforme della Dichiarazione di Prodotto (EPD, Environmental Product Declaration) e/o della Valutazione del Ciclo di Vita (LCA, Life cycle assessment), verificata e convalidata da Organismo indipendente di certificazione accreditato;
- b) compilazione del questionario "Carbon Tracker" su piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Società.

2. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al punto 1 la Società avrà la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1460 c.c. di sospendere i pagamenti; la stessa considerato anche il preminente interesse che l'adempimento stesso è teso a soddisfare avrà altresì il diritto di risolvere il singolo contratto applicativo ai sensi dell'art.1456 del c.c. nel caso in cui il ritardo sia superiore a (30) giorni. In caso di ritardato adempimento all'obbligo di cui al punto 1, sarà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto della Società di richiedere il danno ulteriore.

ART. 18 SPESE E REGIME FISCALE

18.1 L'Appaltatore deve provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e, se del caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto.

18.2 Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, può essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 solo in caso d'uso, con pagamento di un'imposta fissa a carico dell'Appaltatore.

18.3 L'Appaltatore dichiara di essere iscritto all'Ufficio IVA di

**ART. 19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO
COMPETENTE**

19.1 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto dall'art. 24, nonché da eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia.

19.2 Il Foro competente è quello di Alessandria con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

**ART. 20 PRESCRIZIONI PARTICOLARI SULLA VALIDITA' ED
EFFICACIA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI
APPLICATIVI**

20.1 Qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità concedente o dell'Autorità controllante o dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia del presente Accordo Quadro e suoi contratti applicativi, l'Appaltatore non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

20.2 L'Appaltatore e la Committente riconoscono che la nullità di un articolo dell'Accordo Quadro e/o dei contratti applicativi, o parte di esso, non comporterà la nullità totale degli stessi.

20.3 Nel caso in cui gli atti ed i documenti facenti parte del presente Accordo Quadro e dei suoi contatti applicativi, contengano prescrizioni alternative o discordanti, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Committente appena venutone a conoscenza e comunque prima di aver attuato la relativa prestazione.

20.4 Spetta esclusivamente alla Committente indicare quale delle prestazioni alternative o discordanti l'Appaltatore dovrà eseguire.

20.5 Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla comunicazione dell'Appaltatore, che la Committente può, senza onere, indicare la prescrizione più onerosa per l'Appaltatore.

20.6 In caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro e quelle di uno o più contratti applicativi e/o uno o più allegati, prevalgono le disposizioni dell'Accordo Quadro.

ART. 21

ONERI DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE

L'Appaltatore, in qualità di produttore, si impegna a rispettare ogni normativa in materia ambientale e, in particolare, a provvedere al reimpiego dei materiali risultanti dalle attività (qualora idonei dal punto di vista tecnico e ambientale) alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento/recupero a propria cura, spese e responsabilità del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei servizi appaltati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di chiedere alle competenti autorità le necessarie autorizzazioni per la formazione di depositi temporanei rispondendone in via esclusiva.

L'Appaltatore deve rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale

e regionale, le indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente da qualsiasi forma di pregiudizio, deturpamento, inquinamento e di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel corso dello svolgimento dei servizi.

L'Appaltatore dichiara di essere l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti e del rispetto delle norme descritti ai due commi che precedono e, pertanto, manleva la Committente da qualsiasi responsabilità in tal senso.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, pertanto, l'Appaltatore, edotto delle soggezioni di cui al presente articolo, le accetta espressamente, così come accetta che la loro remunerazione sia compresa e compensata nel corrispettivo complessivo dell'appalto, rinunciando a sollevare in futuro eccezioni e pretese di maggiori oneri, compensi od indennizzi a qualsivoglia titolo per dette soggezioni, anche in corso d'esecuzione salvo forza maggiore e/o eventi sopravvenuti e salvo quanto stabilito all'art. 7 – Revisione dei prezzi.

ART. 22 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

22.1 Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, la Committente e l'Impresa convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale,

nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

22.2 I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.

22.3 Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra la Committente e l'Impresa, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto.

22.4 La Committente e l'Impresa hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail:

- per la Committente privacy@cdtspa.it , precisando che ulteriori informazioni sono fornite all'indirizzo <https://www.concessionideltirreno.it/privacy/>;
- per l'Impresa _____.

ART. 23 OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001

E ALLE POLICY DELLA COMMITTENTE

23.1 L'Impresa dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad attenersi ai principi e alle norme contenuti nel Codice Etico della Capogruppo ASTM S.p.A. adottato anche dalla controllata Concessioni del Tirreno S.p.A. e pubblicato sul sito aziendale www.concessionideltirreno.it di cui dichiara di aver preso ampia visione.

23.2 L'inosservanza da parte dell'Impresa di tale obbligazione è considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà la Committente a risolvere lo stesso con

effetto immediato, nonché a pretendere l'integrale ristoro dei danni subiti.

23.3 L'Impresa, nello svolgimento delle proprie attività, si impegna altresì al rispetto della Policy Anticorruzione con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti nel corso dell'esecuzione del presente contratto nei confronti di altri consulenti, fornitori e rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Analogamente, l'Impresa si impegna a osservare la Politica dei Diritti umani sostenuta dalla Committente, nonché al rispetto del Codice di condotta dei fornitori, documenti tutti pubblicati sul sito internet di Concessioni del Tirreno all'indirizzo <https://www.concessionideltirreno.it/policy/>. Il mancato rispetto della Policy Anticorruzione, delle Policy "Politica Diritti Umani" e "Codice di Condotta dei Fornitori" sarà considerato dalla Committente giustificato motivo oggettivo di risoluzione contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Imperia, xx.xx.2025

La Committente

L'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente, nella loro completa interezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli: 2. "Oggetto dell'Accordo Quadro", 3. "Descrizione dell'Accordo Quadro", 4. "Elaborati e normativa di riferimento", - 5. "Importo dell'Accordo Quadro", - 7. "Revisione prezzi", - 8 "Durata dell'Accordo Quadro", - 11 " Polizze assicurative", - 13 "Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro", - 14 "Penalità per ritardi", - 15 "Risoluzione dei contratti applicativi e dell'Accordo

Quadro", - 16 "Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", - 17 "Calcolo emissioni GHG di scope 1, 2 e 3: obblighi dell'impresa - clausola risolutiva espressa – penale" - 19 "Definizione delle controversie e Foro competente", - 20 "Prescrizioni particolari sulla validità ed efficacia dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi", - 21 "Oneri dell'Appaltatore in materia ambientale", - 23 "Ottemperanza alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 e alle policy della Committente".

”

L'Appaltatore

Imposta di bollo assolta giusto Provvedimento prot. n. 240013/2023 del 28.06.2023 del Direttore Agenzia delle Entrate emesso in attuazione dell'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 3 dell'allegato i.4.